

(N. 2400)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 28 maggio 1952 (V. Stampato N. 2606)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici

(ALDISIO)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 GIUGNO 1952

Modificazione dell'articolo 228 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, per il decentramento delle attribuzioni consultive spettanti all'Amministrazione sanitaria in materia di opere igieniche e dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1949, n. 101, per la composizione del Consiglio superiore di sanità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 228 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 21 marzo 1949, n. 101, è sostituito dal seguente:

« I progetti per la costruzione di acquedotti, fognature, ospedali, sanatori, cimiteri, mattatoi e opere igieniche di ogni genere, predisposti dai Comuni, Province, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, anche se tali opere debbano essere costruite a spese o col concorso dello Stato, sono sottoposti, quando importano una spesa non superiore a lire 20 milioni, al parere del medico provinciale e del veterinario provinciale quando trattasi di progetti per la costruzione di mattatoi o di altre opere igieniche di interesse veterinario.

Per i progetti, il cui importo è compreso fra le lire 20 milioni e 80 milioni, è sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità.

Quando si tratti di progetti di importo superiore a lire 80 milioni oppure di progetti relativi a costruzione di opere igieniche interessanti più province, qualunque ne sia l'im-

porto, è competente a pronunciarsi il Consiglio Superiore di sanità.

Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresì ai progetti relativi alla costruzione delle opere anzidette da parte di altri enti pubblici, anche se attuate a spese o col concorso dello Stato.

Rimangono ferme le disposizioni della legge comunale e provinciale, nonché quelle della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, per quanto riguarda l'approvazione dei progetti agli effetti amministrativi e le determinazioni circa il finanziamento della spesa occorrente ».

Art. 2.

È chiamato a far parte del Consiglio provinciale di sanità l'ingegnere capo del Genio civile.

Art. 3.

È chiamato a far parte del Consiglio Superiore di sanità il direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.